

OGGETTO: TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.ANNO 2010.

omissis

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nella bozza di piano finanziario sono stati quantificati in Euro **1.251.498,48** motivati come da relazione di accompagnamento al piano finanziario appena richiamato;

A proposito dei costi, si segnala che sui medesimi ha influito anche l'impossibilità di utilizzare, come per gli anni scorsi, una parte dell'IVA applicata a compensazione dell'IVA a debito (fatture fornitori Asia e spazzamento stradale) e che, pertanto, la tariffa 2010 si deve intendere comprensiva del costo IVA. Per quanto riguarda le spese direttamente correlate ai servizi svolti dal comune di Lavis, la più evidente è quella dello spazzamento che passa dai 162.000 euro pro 2009 ai 171.364 euro previsti pro anno 2010. Un altro elemento che influisce negativamente sui costi e che si deduce dalla relazione accompagnatoria al bilancio di ASIA, deriva dall'aumento del costo unitario della raccolta/smaltimento della frazione umida e dall'incremento dei costi di smaltimento in discarica della residua frazione indifferenziata.

Ricordato che i costi devono essere completamente coperti dagli introiti della tariffa di cui all'oggetto;

OMISSIS

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 94/2002 e s.m. con il quale il Comune di LAVIS ha approvato l'istituzione della tariffa a far data dal 1° gennaio 2003;

Vista la determina del Capo Settore Ragioneria e Finanza n. 186 del 09.12.2009 con la quale vengono incrementati i parametri socio economici per la concessione di talune agevolazioni;

Richiamato l'art. 13 dello stesso che prevede le seguenti agevolazioni:

1. *Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente da ASIA.*
2. *Per le utenze non domestiche servite da sistemi di raccolta differenziata della carta, cartone e/o e della frazione organica umida, che rispettano le modalità e le verifiche stabilite da ASIA, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa.*
3. *La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi:*
 - a) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato;*
 - b) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei);*
 - c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 3 (tre);*
 - d) *per i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche pubbliche o private (ad esclusione delle scuole elementari e medie inferiori pubbliche per le quali è stata invece prevista la totale sostituzione) a fronte dell'attuazione di progetti mirati alla riduzione della produzione di rifiuti nell'ambiente scolastico.*
4. *La tariffa è ridotta attraverso un abbattimento applicato alla quota variabile a fronte del dimostrato conferimento al CRM di rifiuti riciclabili da parte dei titolari di utenza domestica. Il conferimento dei rifiuti riciclabili dovrà essere attestato da ASIA attraverso la individuazione dell'utente, la relativa quantificazione in peso ed il conseguente beneficio economico.*

5. *La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera consiliare con la quale è approvata la tariffa.*
6. *La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 11.
La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.*
7. *Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.*
8. *L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.*

Richiamato l'art. 14 dello stesso Regolamento che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale e parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento:

“OMISSIS

Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti misure:

- a. *per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;*
- b. *per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3,A/4,A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100(cento) e che non superino il seguente reddito), comunque accertato:*

Euro 625, 02 mensili (se persona sola),

Euro 903,77 mensili (se nucleo o coppia).

Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il Capo Settore Ragioneria e Finanza sulla base degli indici ISTAT;

- c. *per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*

Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con deliberazione consiliare con la quale è approvata la tariffa.

OMISSIS”

Richiamato l'art. 21 dello stesso che prevede le seguenti agevolazioni:

5. *Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione. Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività*

di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.

Vista la necessità di fissare per l'anno 2010 la misura delle agevolazioni di cui ai commi 3 dell'art. 13 e 5 dell'art. 21 e e la quota per la quale il Comune si sostituisce all'utenza in relazione al comma 2 dell'art. 14 del Regolamento;

Ritenuto necessario definire le agevolazioni previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

- art. 13 comma 1 per il compostaggio della frazione umida praticato dalle utenze domestiche: riduzione della quota variabile del 30% (trenta);
- art. 13 comma 2 per la raccolta differenziata della carta e della frazione umida per le attività: riduzione della quota variabile del: 5% (cinque) carta e cartone, del 5% (cinque) umido, 15% (quindici) per la contestuale raccolta di umido e carta/cartone con consegna di quest'ultima frazione al CRZ;
- art. 13 comma 3 lett. a) per le abitazioni a disposizione per uso stagionale discontinuo: riduzione della quota variabile del 50% (cinquanta);
- art. 13 comma 3 lett. b) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (fino a sei mesi di chiusura): riduzione della quota variabile del 50% (cinquanta);
- art. 13 comma 3 lett. c) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale (fino a tre mesi di chiusura): riduzione della quota variabile del 25% (venticinque);
- art. 13 comma 3 lett. d) per i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche pubbliche o private (ad esclusione delle scuole elementari e medie inferiori pubbliche per le quali è stata invece prevista la totale sostituzione) a fronte dell'attuazione di progetti mirati alla riduzione della produzione di rifiuti nell'ambiente scolastico: riduzione della quota variabile del 80% (ottanta);
- art. 14 comma 2 lett. a) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base: quota a carico del comune: 75% (settantacinque);
- art. 14 comma 2 lett. b) per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3,A/4,A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100(cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato
Euro 637,52 mensili (se persona sola),
Euro 921,85 mensili (se nucleo o coppia).
Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. Quota a carico del comune: 60% (sessanta);
- art. 14 comma 2 lett. c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche. Quota a carico del Comune: 65% (sessantacinque);
- art. 21, comma 5, riduzione pari al 90% (novanta) della tariffa giornaliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Con voti espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti:

- favorevoli n. 11
- contrari n. 7 (Tomasin, Franceschini, Facheris, Consoli, Berloffia, Rosa e Moser A.)
- astenuti n. //

DELIBERA

1. di approvare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010 nelle seguenti misure:

LISTINO TARIFFA UTENZA DOMESTICA 2010

| Categoria | KA | KB | Quota fissa €/mq | Quota variabile € |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Componenti 1 | 0,80 | 1,00 | 0,6133 | 56,8670 |
| Componenti 2 | 0,94 | 1,80 | 0,7206 | 102,3825 |
| Componenti 3 | 1,05 | 2,10 | 0,8050 | 119,4280 |
| Componenti 4 | 1,14 | 2,40 | 0,8740 | 136,5100 |
| Componenti 5 | 1,23 | 2,90 | 0,9430 | 164,9435 |
| Componenti 6 o più | 1,30 | 3,40 | 0,9967 | 193,3770 |
| Da MQ 0 a mq 45 – componenti 1 | 0,80 | 1,00 | 0,6130 | 56,8670 |
| Da mq 46 a mq 60 – componenti 2 | 0,94 | 1,80 | 0,7205 | 102,3825 |
| Da mq 61 a mq 75 – componenti 3 | 1,05 | 2,10 | 0,8048 | 119,4280 |
| Oltre 76 mq - componenti 4 | 1,14 | 2,40 | 0,8740 | 136,5100 |

LISTINO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 2010

| Categoria | KA | KB | Quota fissa €/mq | Quota variabile € | Totale quota € |
|--|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40 | 3,28 | 0,3817 | 0,4730 | 0,8547 |
| 02 - Cinematografi e teatri | 0,37 | 3,00 | 0,3531 | 0,4326 | 0,7857 |
| 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,51 | 4,20 | 0,4867 | 0,6057 | 1,0924 |
| 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,76 | 6,25 | 0,7253 | 0,9013 | 1,6266 |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|---------|
| 05 - Stabilimenti balneari | 0,51 | 4,16 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - Esposizioni, autosaloni | 0,43 | 3,52 | 0,4104 | 0,5076 | 0,9180 |
| 07 - Alberghi con ristorante | 1,20 | 9,85 | 1,1453 | 1,4206 | 2,5659 |
| 08 - Alberghi senza ristorante | 0,95 | 7,76 | 0,9066 | 1,1191 | 2,0257 |
| 09 - Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, collegi, circoli | 1,00 | 8,20 | 0,9544 | 1,1826 | 2,1370 |
| 10 - Ospedali | 1,18 | 9,68 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Uffici, agenzie, studi professionali | 1,07 | 8,78 | 1,0211 | 1,2661 | 2,2872 |
| 12 - Banche e istituti di credito | 1,07 | 8,78 | 1,0212 | 1,2662 | 2,2874 |
| 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,41 | 11,55 | 1,3457 | 1,6657 | 3,0114 |
| 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,41 | 11,55 | 1,3456 | 1,6657 | 3,0113 |
| 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,41 | 11,55 | 1,3456 | 1,6656 | 3,0112 |
| 16 - Banche di mercato beni durevoli | 1,44 | 11,74 | 1,3741 | 1,6931 | 3,0672 |
| 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,44 | 10,54 | 1,3741 | 1,5198 | 2,8939 |
| 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,82 | 6,76 | 0,7825 | 0,9749 | 1,7574 |
| 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,09 | 8,95 | 1,0402 | 1,2907 | 2,3309 |
| 20 - Attività industriali con capannoni di produzione | 0,82 | 6,76 | 0,7826 | 0,9749 | 1,7575 |
| 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,82 | 6,71 | 0,7826 | 0,9677 | 1,7503 |
| 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,57 | 45,67 | 5,3160 | 6,5865 | 11,9025 |
| 23 - Mense, birrerie, hamburgerie | 6,24 | 51,17 | 5,9554 | 7,3797 | 13,3351 |
| 24 - Bar, caffè, pasticceria | 3,96 | 32,44 | 3,7793 | 4,6783 | 8,4576 |
| 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,02 | 16,55 | 1,9278 | 2,3868 | 4,3146 |
| 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino | 2,08 | 17,00 | 1,9851 | 2,4517 | 4,4368 |
| 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,17 | 30,00 | 5,8883 | 4,3264 | 10,2147 |
| 28 - Ipermercati di generi misti, commercio all'ingrosso con contestuale lavorazione prodotti alimentari | 2,74 | 22,45 | 2,6150 | 3,2377 | 5,8527 |
| 29 - Banche di mercato generi alimentari | 5,21 | 42,74 | 4,9723 | 6,1639 | 11,1362 |
| 30 - Discoteche, night club | 1,48 | 12,12 | 0 | 0 | 0 |

2. di dare atto che i coefficienti utilizzati per determinazione della parte fissa e variabile della tariffa trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 158/99;
3. di dare atto che, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2010 una copertura dei costi previsti nel piano finanziario pari ad Euro 1.251.498;

4. di approvare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa le agevolazioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa;
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione al Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 54 c.3 bis - L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.